

## **SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI)**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno.....del mese di....., in Pogliano Milanese (MI) presso la sede comunale sita in Piazza Volontari Avis Aido n. 6 sono presenti :

il COMUNE DI POGLIANO MILANESE – C.F.: 86502140154 rappresentato dalla Dott.ssa Lucia Carluccio, nata a Busto Arsizio (VA) il 30/09/1969, nella sua qualifica di Responsabile dell'Area Affari Generali, nel proseguo denominato Comune;

e

l'Avvocato Isabella Marenghi, nata a Milano (MI) il 25/02/1969, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano - data iscrizione 08/10/1998; data iscrizione Albo Cassazionisti: 19/04/2013, con studio in Viale Bianca Maria n. 23 – 20122 Milano (MI)

C.F. : MRNSLL69B65F205Y P.IVA : .....

e-mail : [isabellamarenghi@studiolegalemarenghi.com](mailto:isabellamarenghi@studiolegalemarenghi.com) PEC : [isabella.marenghi@milano.pecavvocati.it](mailto:isabella.marenghi@milano.pecavvocati.it)

tel. 02 / 36556414 fax 02 / 36557147 cell. ....

assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. .... massimale .....

assicurativo con l'Istituto .....nel proseguo Avvocato.

Richiamato il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con deliberazione di G.C. n. 135 del 14/12/2010;

Richiamato il “Regolamento Codice di Comportamento dei Dipendenti” approvato con deliberazione di G.C. n. 136 del 10/12/2013;

Vista la determinazione n..... del ..... con cui è stato approvato lo schema del presente disciplinare;

Visto il D.M. n. 55/2014 che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso;

Visto il preventivo presentato dall'Avvocato Isabella Marenghi pervenuto al protocollo dell'Ente con il n. 4940 del 11/05/2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D.Lgs n. 196/2003;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, **si conviene e stipula** il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario/ stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

## ART. 1) Oggetto dell'incarico

1. Il Comune di Pogliano Milanese conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di seguito indicata:

- natura stragiudiziale/giudiziale dell'incarico:
- oggetto:
- valore:

2. L'ente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia :

- questione ordinaria per i seguenti motivi .....
- questione difficile per i seguenti motivi .....
- questione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi ..... nonché dei costi prevedibili.

3. L'ente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

4. L'avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi.

5. L'ente in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

## ART. 2) Corrispettivo

1. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal preventivo di spesa, in **€ 2.500,00** (euro duemilacinquecento/00) oltre CPA 4% e IVA 22%.

I suddetto compenso è da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

2. Al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, pari al 30% del totale del compenso stabilito.*(facoltativo)*

3. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

4. Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

5. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

6. In caso di soccombenza giudiziale dell'Ente, con liquidazione delle somme a titolo di spese di giudizio in misura superiore al compenso previsto nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidata la somma convenuta con il presente atto.

7. Il Comune, si riserva la possibilità di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) fattura valida ai fini fiscali;
- c) regolarità fiscale del professionista.

8. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

#### ART. 3 - Obblighi del professionista

1. Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- f) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014;
- g) a fornire su richiesta dell'Amministrazione e senza costi aggiuntivi per l'Ente pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata;

h) a trasmettere a mezzo PEC al Comune la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine dell'incarico, l'intero fascicolo di causa in formato elettronico onde consentire l'archiviazione digitale dello stesso.

#### ART. 4) - Incompatibilità

1. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### ART. 5) - Delega e domicilio

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

#### ART. 6) - Recesso e rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

ART. 7) - Disposizioni finali

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pogliano, lì .....

Per il Comune di Pogliano Milanese – Dott.ssa Lucia Carluccio

Il Professionista – Avv. Isabella Marenghi